

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Identificativo documento	MOG231_PG_00
Versione	Prima emissione
Data Approvazione	6 Giugno 2025

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto
00		Prima emissione

INDICE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	2
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	2
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato	4
2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' "EXENET SRL"	5
2.1 La natura della società e le sue attività	5
2.2 Struttura organizzativa	6
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' EXENET SRL	7
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	7
3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello	8
3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati.....	10
3.5 Funzione del Modello	23
3.6 Struttura del Modello	25
3.7 Aggiornamenti normativi.....	26
3.8 Le Linee Guida Confindustria 2021.....	43
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	43
4.2 Requisiti	44
4.3 Nomina, durata e revoca	46
4.4 Compiti ed attribuzioni	46
4.5 Poteri.....	48
4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	49
4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi	49
4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	49
4.7 Flussi informativi verso il C.d.A.....	49
4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	50
5. IL WHISTLEBLOWING	50
5.1 Ambito applicativo oggettivo	51
5.2 Ambito applicativo soggettivo.....	53
5.3 I canali di segnalazione.....	53

6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	57
6.1 Formazione del personale	57
6.2 Informativa a collaboratori e <i>partner</i>	58
6.3 Contenuti della formazione ed informazione.....	58
6.4 Formazione ed informazione in materia di <i>whistleblowing</i>.....	58
6.4.1. Obblighi di formazione.....	59
6.4.2. Obblighi informativi	59

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (nel prosieguo anche "*Decreto*"), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29

settembre 2000 n. 300 -e recentissimamente modificato come meglio descritto nel par. 3.6 "Aggiornamenti normativi"-, ha introdotto nell'ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità' Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è, tuttavia esclusa, ai sensi dell'articolo 26 la punibilità dell'Ente che *“impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

La *ratio* della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 va individuata nella possibilità di estendere la responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito.

Venendo alle conseguenze connesse all'accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10), che misure interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell'Ente, si annoverano:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

Ancora, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interdizione dell'attività dell'ente, può essere disposta –in luogo dell'applicazione della sanzione- la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorrano determinate condizioni (art. 15).

La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede per la società o l'Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:

- a) il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito anche "*Modello*" o "*Modello Organizzativo*") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare (cfr. art. 6 modificato dal D.Lgs. 24/2023 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 'EXENET SRL'

2.1 La natura della società e le sue attività

La Società "EXENET SRL" (di seguito anche "Ente", "Società" o "EXENET") ha sede legale in Padova – Via Prima Strada n. 35.

EXENET nasce nel 2018 come una società specificatamente indirizzata alla fornitura ad ampio spettro di servizi nel campo della Direzione Lavori, Sicurezza,

Qualità ed Ambiente rivolti alla costruzione delle infrastrutture sul territorio nazionale, e attualmente fa parte del Gruppo Bureau Veritas.

EXENET è attiva nei seguenti settori:

- ✓ Strade e autostrade;
- ✓ Ferrovie;
- ✓ Aeroporti;
- ✓ *Social building*;
- ✓ Opere idrauliche;

e offre servizi quali:

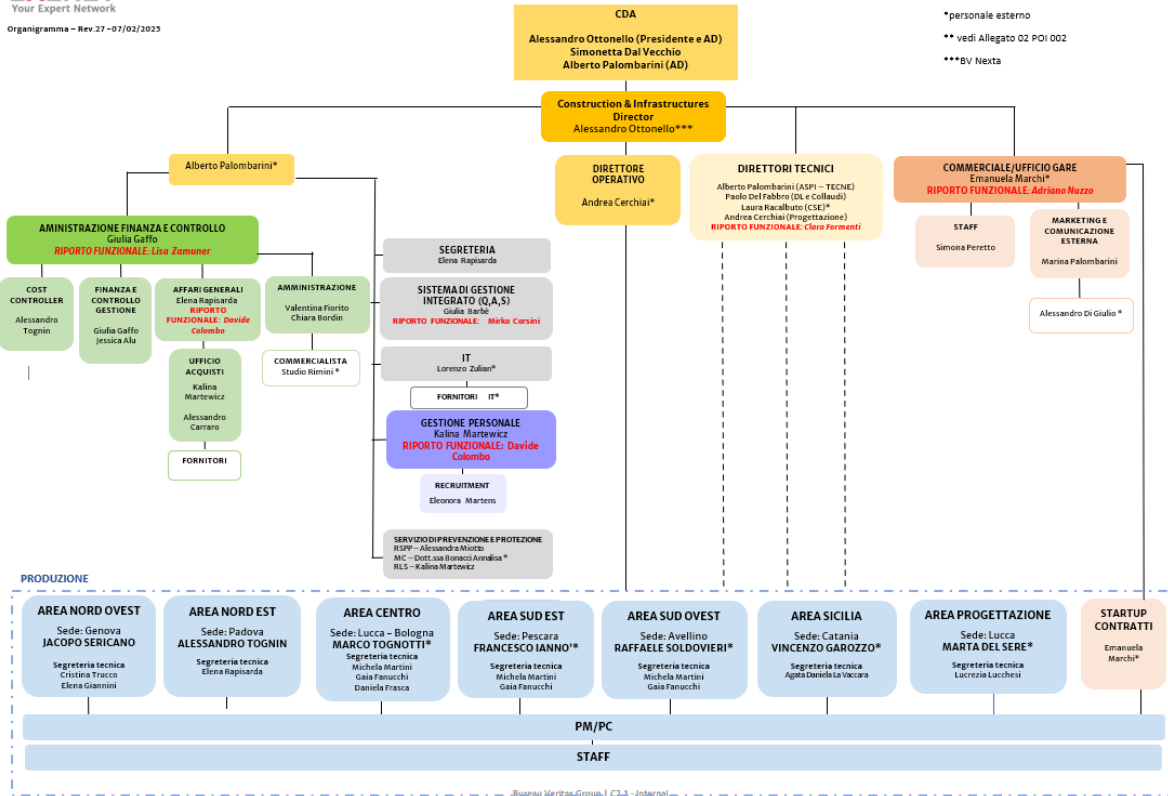
- ✓ assistenza alla committenza;
- ✓ assistenza alle imprese;
- ✓ ambiente, qualità e sicurezza;
- ✓ sistemi di gestione e auditing.

2.2 Struttura organizzativa

Il sistema di *governance* della Società è illustrato nell'organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che caratterizzano la struttura operativa.

PARTE GENERALE

EXENET
Your Expert Network
Organigramma – Rev.27 – 07/02/2023



* personale esterno
** vedi Allegato 02 POI 002
*** BV Nexta

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' EXENET SRL

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei suoi soci e del lavoro dei suoi dipendenti – ha giudicato conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231.

In tale ottica la Società ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo

interesse, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231.

Il documento è stato predisposto tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto:

1. *Le Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (versione giugno 2021);*
2. Per gli aspetti connessi ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni di cui alle *Linee guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, alla relativa guida operativa dell'ottobre 2003 e le Linee di indirizzo - INAIL 2023 - per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.Lgs. 231/01.*
3. Per gli aspetti connessi ai reati tributari, le prescrizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza n. 216816/20.

3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello

Nel processo di elaborazione del proprio Modello la Società si è attenuta -come innanzi detto- alle *Linee Guida Confindustria*, le quali delineano la fisionomia di un sistema di gestione e di controllo dei rischi che possa dirsi coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tale sistema, in particolare, si articola attraverso le seguenti imprescindibili fasi:

- a) **inventariazione** degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la

realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. *“mappa delle aree aziendali a rischio”*);

- b) **analisi** dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'Ente, attraverso la *“mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti”*;
- c) **valutazione** dei controlli preventivi eventualmente già adottati dalla Società e, se necessario, la loro revisione o adeguamento, ovvero l'individuazione di quelli non ancora previsti ma reputati indispensabili al fine della prevenzione dei rischi-reato.

Sulla base delle anzidette direttrici, il presente Modello è stato delineato mediante:

1. L'**identificazione** dei rischi, frutto di un'approfondita analisi del contesto organizzativo ed operativo aziendale volta a focalizzare i processi e le attività sensibili, e – nel contesto di queste ultime – le modalità attuative degli illeciti astrattamente configurabili nella loro esecuzione;
2. La **valutazione** e la **ponderazione** dei rischi, ispirato alla metodologia proposta dalla norma internazionale ISO 31000:2010 *“Gestione del rischio - Principi e linee guida”*, finalizzata a stabilire – per ciascun processo individuato – il livello di esposizione all'eventualità che un reato possa essere commesso nella relativa gestione, definendo al contempo un ordine di priorità nel loro trattamento;
3. La **messa a punto di un sistema di organizzazione, gestione e controllo** dei rischi formalizzato in specifici protocolli ai quali sono state collegate apposite procedure (individuate tra quelle già esistenti perché afferenti ai sistemi di gestione adottati dall'Ente, ovvero implementate *ex novo*) che regolamentano le attività sensibili. In tal modo i protocolli stessi sono stati resi concretamente operativi nella realtà della Società nell'ottica di contenere efficacemente i rischi identificati e quindi, in ultima analisi, di

prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati

Gli esiti della valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 231/2001, ricavati dalle interviste effettuate e compendiate in un'apposita Relazione di Analisi facente parte integrante del Modello, hanno condotto alla definizione organica dei processi aziendali potenzialmente a rischio reato secondo lo schema seguente:

NUMERO	PROCESSO
P.01	Governance
P.02	Finance
P.03	Approvvigionamenti
P.04	Commerciale e gare
P.05	Erogazione servizi
P.06	IT
P.07	HR
P.08	Health & Safety
P.09	Sistemi di gestione aziendale
P.10	Whistleblowing

* * *

A tali processi, mediante una specifica mappatura delle Azioni a Rischio, sono stati associati gruppi di reati omogenei (ad es. "Truffa in danno dello Stato" per tutte le ipotesi previste dall'art. 24 D.Lgs. 231/01) potenzialmente realizzabili nella relativa conduzione, a loro volta raccolti per macro-famiglie secondo l'elencazione che segue.

FAMIGLIE	REATI
F.1 – Reati nei rapporti con la P.A.	• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
Art. 24 "Indebita"	

FAMIGLIE	REATI
<i>percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"</i>	• Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) • Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Frode informatica (art. 640-ter c.p.) • Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
F.2 – Delitti in materia informatica Art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”	• Estorsione (art. 629, co.3, c.p.) • Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

FAMIGLIE	REATI
	• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) • Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)
F.3 – Reati in materia di criminalità organizzata Art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”	• Associazione per delinquere (art. 416, escluso co. 6, c.p.) • Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) • Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) • Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) • Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) • Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)
F.4 – Concussione e corruzione Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”	• Peculato (art. 314 co. 1 c.p.) • Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

FAMIGLIE	REATI
	• Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'Ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla reclusione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (riferito all'art. 318 c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (riferito all'art. 319) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (riferito all'art. 319-ter c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 riferito all'art. 319-bis c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (riferito all'art. 320 c.p.) (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
<u>F.5 – Falsità in monete e segni distintivi</u> Art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di	• Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) • Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

FAMIGLIE	REATI
<i>pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
<u>F.6 – Delitti contro l'industria ed il commercio</u> <i>Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"</i>	• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
<u>F.7 – Reati societari</u>	• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

FAMIGLIE	REATI
Art. 25-ter "Reati societari"	- Fatti di lieve entità in false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.) - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) - Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 1 e 2, d.lgs. 39/2010) - Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 ex D.Lgs. 19/2023)
F.8 – Terrorismo Art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"	- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

FAMIGLIE	REATI
	- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270- quinquies. 1 c.p.) - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Delitti commessi in violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999
F.9 – <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u> Art. 25-quater.1. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
F.10 – <u>Delitti contro la personalità individuale</u> Art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) - Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) - Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) - Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

FAMIGLIE	REATI
	• Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) • Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
F.11 – Abusi di mercato Art. 25-sexies “Abusi di mercato”	• Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) • Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
F.12 – <u>Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro</u> Art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”	• Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) • Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) • Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co.3 c.p.)
F.13 – <u>Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio</u> Art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”	• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)
F.14 – <u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) • Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

FAMIGLIE	REATI
F.15 – <u>Delitti in materia di diritto d'autore</u> Art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”	- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) - Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941) (Art. 174-sexies ex L.22 aprile 1941, n. 633)
F.16 – <u>Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</u> Art. 25-decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
F.17 – <u>Reati ambientali</u> Art. 25-undecies “Reati ambientali”	- Inquinamento ambientale (art. 452 - bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinques c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) - Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) - Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)

FAMIGLIE	REATI
	• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) • Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992) • Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) • Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) • Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) • Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)
F. 18 – <u>Impiego di immigrati irregolari</u> Art. 25-duodecies <i>“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”</i>	• Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998) • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)
F. 19 – <u>Razzismo e xenofobia</u> Art. 25-terdecies <i>Razzismo e xenofobia</i>	• Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 1975)

FAMIGLIE	REATI
F.20 – Reati Transnazionali Art. 10 L. 146/2006	- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) - Traffico di migranti (Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (378 c.p.)
F.21 – Reati Sportivi Art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 l.n. 401/1989)
F.22 – Reati Tributari Art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000); - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000); - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art.5 D.lgs. 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)
F.23- Contrabbando 25-sexiesdecies	Diritti doganali e diritti di confine (Art. 27 D.lgs.141/2024)

FAMIGLIE	REATI
	• Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs.141/2024) • Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs.141/2024) • Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D.lgs.141/2024) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.lgs.141/2024) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D.lgs.141/2024) • Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.lgs.141/2024) • Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.lgs.141/2024) • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D.lgs.141/2024) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D.lgs.141/2024) • Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D.lgs.141/2024) • Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Art. 94 D.lgs.141/2024) • Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D.lgs. 504/1995) • Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (Art. 41 D.lgs. 504/1995) • Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (Art. 42 D.lgs. 504/1995) • Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche (Art. 43 D.lgs. 504/1995) • Confisca (Art. 44 D.lgs. 504/1995)

FAMIGLIE	REATI
	• Circostanze aggravanti (Art. 45 D.lgs. 504/1995) • Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 D.lgs. 504/1995) • Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 47 D.lgs. 504/1995) • Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (Art. 48 D.lgs. 504/1995) • Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (Art. 49 D.lgs. 504/1995) • Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. 141/2024)
F.24 – Delitti contro il patrimonio culturale 25-septiesdecies	• Furto di beni culturali (art. 518 – bis c.p.); • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 – ter c.p.); • Ricettazione di beni culturali (art. 518 – quater c.p.); • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 – octies c.p.); • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 – novies c.p.); • Importazione illecita di beni culturali (art. 518 – decies c.p.); • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 – undecies c.p.); • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 – duodecies c.p.); • Contraffazione di opere d'arte (art. 518 – quaterdecies c.p.).
F.25 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 25 - duodevicies	• Riciclaggio di beni culturali (art. 518 – sexies c.p.) • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 – terdecies c.p.)

* * *

Sempre in base all'analisi condotta è stato quindi possibile individuare le Famiglie di Reato potenzialmente riconducibili ai vari Processi aziendali ed elencate nel Doc. "mappatura dei processi", al quale si rimanda.

Al contempo si è proceduto a valutare i rischi reato secondo la metodologia dettagliatamente riportata nella citata Relazione di Analisi dei Rischi in modo da stabilire, oltre che le aree aziendali esposte alla possibilità di commissione di illeciti, anche il grado di esposizione a detta possibilità.

3.5 Funzione del Modello

Scopo del Modello organizzativo dell'Ente è la costruzione di un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia funzionale all'esigenza di prevenire la commissione di quelle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e considerate astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività tipiche di "EXENET SRL".

Mediante l'individuazione dei *processi a rischio* e la conseguente adozione dei relativi Protocolli di Controllo Interno e delle Procedure che li attuano (detti anche, nell'insieme Punti di Controllo), il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nei processi stessi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

1. Il **Codice Etico**, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;

2. L'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:

- conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno della Società;
- formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna area aziendale;
- chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*;
- chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

Il sistema di controllo preventivo deve, quindi, ispirarsi a principi in grado di garantire:

1. **Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione**, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio. Qualunque attività rientrante nei processi a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- alle principali fasi dell'operazione;
- alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
- ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.

2. **Separazione delle funzioni**, con l'obiettivo di far sì che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo intraprende, quello che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;

3. **Individuazione** – anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dall'Ente – **di modalità di gestione delle risorse finanziarie** che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
4. **La definizione di poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
5. **L'adozione di un sistema disciplinare** specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
6. **La formazione e l'informazione** rispetto alle attività che presentano rischi;
7. **L'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
8. **L'adozione di principi etici**: l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli *stakeholder*, una tavola dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

3.6 Struttura del Modello

Il presente Modello si articola nei seguenti documenti:

1. **Parte Generale – Doc. 1** che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza e detta le linee guida per la formazione in materia;
2. **Parte Speciale – Doc. 2** predisposta in relazione ai diversi processi a rischio reato nella quale per ognuno di essi sono individuate le attività che lo compongono alle quali sono associati i protocolli preventivi dei reati realizzabili e le procedure che li attuano;

3. **Codice Etico – Doc. 3** contenente i principi che regolamentano le attività sensibili. Exenet rispetta il Codice Etico del Gruppo Bureau Veritas;
4. **Sistema Disciplinare – Doc. 4** nel quale sono regolamentate le misure adottabili nei confronti di chiunque, tenuto al rispetto del modello, ne violi i contenuti;
5. **Analisi dei Rischi – Doc. 5** nella quale sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello ex D.Lgs. n 231/2001;
6. **Mappatura dei processi – Doc. 6** in cui sono riportati, per ciascuna attività sensibile, i livelli di rischio reato stimati.

3.7 Aggiornamenti normativi.

È utile segnalare come la normativa di riferimento, appunto il D. Lgs. 231 del 2001, sia stata novellata di recente -nel corso del 2023 e del 2024 - attraverso importanti interventi legislativi che hanno impattato sul testo del decreto, modificandolo.

INTERVENTI NORMATIVI 2023

Un primo intervento normativo si è avuto con il D.L. 05 gennaio 2023 n. 3 *“Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”*.

Con tale decreto, c.d. *“salva ILVA”*, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, sono state inserite nel decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del D.L. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01.

Invero, la riforma è intervenuta sull'**art. 15 “Commissario Giudiziale”** del D.lgs. 231/01, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere sostituita dalla applicazione di un commissariamento giudiziale dell'impresa. Alle due

preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla lettera a), con riguardo all'ente che svolge attività di pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione sia passibile di provocare un grave pregiudizio alla collettività, ed alla lettera b) per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è stata aggiunta una terza casistica alla lettera b-bis) relativa alle ipotesi in cui l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verifica di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'amministrazione straordinaria (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

La *ratio* dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale.

La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'**art. 17 "Riparazione delle conseguenze del reato"**. Ed invero, il nuovo comma 1-bis dell'art. 17 presenta una fondamentale clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque mai applicate sanzioni interdittive a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali, o anche solo di parti di essi, che siano dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012, n. 207.

La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver rimediato alle carenze organizzative che hanno favorito la verifica dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno schema presuntivo, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi sempre idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della procedura atta al riconoscimento strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le "esigenze di continuità dell'attività produttiva" e quelle legate alla salvaguardia dell'occupazione e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Inoltre, il D.L. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'**art. 45 co. 3 "Applicazione delle misure cautelari" D.lgs. 231/01**, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa.

Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: *"La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*.

Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il nuovo **comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231 "Sequestro preventivo"**, il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'art. 104-

bis co. 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente:

- co. 1-bis.1 che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può dettare le prescrizioni necessarie, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. La norma, tuttavia, ha previsto altresì che tali disposizioni non possano trovare applicazione qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione. La normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.
- co. 1-bis.2, che nel caso in cui tramite i provvedimenti di cui al comma 1-bis.1 il Giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività ovvero negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro disposto precedentemente, ed abbia fatto ciò nonostante, nel corso della procedura di riconoscimento della caratteristica di stabilimento di

interesse strategico nazionale, fossero state applicate misure di bilanciamento, la facoltà di impugnare la decisione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. spetti anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'eventuale appello avverso il provvedimento decide il Tribunale di Roma in composizione collegiale.

Un secondo intervento normativo si è avuta col **D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19** recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo 2023.

Con tale intervento normativo, è stato inserito un nuovo reato presupposto nella disciplina del D.lgs. 231/01 prevedendo l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei "Reati societari" ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

In particolare, il Decreto, all'art. 55 comma 1 lett. c) prevede che dopo la lettera s-bis) dell'art. 25-ter sia inserita la **lett. s-ter)** *"per il delitto di **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121**".* La nuova fattispecie di reato (cfr. art. 54 *"False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"* D.Lgs. 19/2023) punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. *"certificato preliminare"* e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, quindi, –al successivo art. 55– la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 25-ter viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia “*da altre leggi speciali*”, sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili 231 si conferma al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ex Decreto 231, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Un **terzo intervento normativo** si è avuto con il **D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24**, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Le regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità

dell'ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ex D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Altro intervento normativo si è avuto con il **D.L. 13 giugno 2023 n. 69** convertito, con modificazioni, dalla **legge 10 agosto 2023 n. 103** recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*.

Con tale novella, al D.Lgs. 231/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 19 (**Confisca**), dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

- b) all'articolo 53 (**Sequestro preventivo**), comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies".

Ulteriore rilevante intervento normativo si è avuto con il **D.L. 10 agosto 2023 n. 105**, convertito con modificazioni dalla **legge 09 ottobre 2023 n. 137** (c.d. Decreto Giustizia), "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione*".

In sede di conversione, il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati presupposto intervenendo sugli articoli:

- 24 "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*",
- 25-octies1. "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*"

In particolare, la Legge di conversione ha introdotto all'art. 24 le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Entrambe le fattispecie, quindi, sono volte a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una gara (art. 353 c.p.), o, ancor prima, il procedimento che porta alla realizzazione di un bando (art. 353-bis c.p.).

L'Art.25-octies.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" è stato stravolto sia nella rubrica che è diventata "*Delitti in materia di strumenti*

di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" sia nel testo con l'inserimento del reato di *Trasferimento fraudolento di valori* (Art.512-bis c.p.) mediante l'inserimento del comma 2-bis (che fa ora riferimento alla commissione del nuovo reato ex art. 512-bis c.p.) e la modifica del comma 3 (che fa ora riferimento ai casi di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo). Inoltre, gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno mirato a rafforzare gli strumenti di natura penale a tutela dell'ambiente: l'Art.25-undecies "*Reati ambientali*" ha visto modificati i reati di inquinamento ambientale (Art.452-bis c.p.) e disastro ambientale (Art.452-quater).

Altri interventi normativi che hanno inciso -sia pur in maniera indiretta- sull'impianto del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **I.n. 05 maggio 2023 n. 50** di conversione, con modificazioni, del **D.L. 10 marzo 2023, n. 20** recante "*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*" (cosiddetto Decreto Cutro). Il provvedimento ha stabilito disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-duodecies "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*". In particolare, l'art. 8 del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 12 c.1 e c.3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

- **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36** *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, c.d. *"Nuovo Codice dei contratti pubblici"* prevede una nuova regolamentazione delle cause d'esclusione.

L'originario Codice appalti (cfr. D.Lgs. 163/2006) annotava, all'art. 38, i c.d. *"Requisiti di ordine generale"* che poi, al successivo Codice (cfr. D.Lgs. 50/2016), erano denominati *"Motivi d'esclusione"* (art. 80).

Nel nuovo Codice è stata eseguita un'opera di razionalizzazione e semplificazione distinguendo, fra le cause d'esclusione dovute alla carenza di requisiti d'ordine generale (o *"di moralità"*), quelle:

- ✓ automatiche (art. 94), in presenza delle quali la Stazione appaltante non gode di alcuna discrezionalità e deve comminare l'estromissione del candidato;
- ✓ non automatiche (art. 95), in presenza delle quali spetta invece alla P.A. valutare l'incidenza e rilevanza di quanto accertato ai fini della partecipazione alla gara e, tra queste fattispecie, ha annoverato anche il caso del *"grave illecito professionale"* (art. 98).

In tale contesto, ciò che rileva è che, tra le cause d'esclusione automatiche, risulta inserita un'importante novità rappresentata dal fatto che, tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano determinati provvedimenti è stato inserito anche *"l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (comma 3, lett. a)"*.

Inoltre, al successivo comma 5 del medesimo art. 94, risulta che sono altresì esclusi *"l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (cfr. lett. a co. 5)"*.

Terza (ed ultima) rilevante novità è poi contenuta all'art. 98 "Illecito professionale grave" che configura detta fattispecie anche in presenza di una "contestata o accertata commissione [...] di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (art. 98, comma 3, lett. h) punto 5).

INTERVENTI NORMATIVI 2024

1. **L. 22 gennaio 2024 n.6, "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale".**

Tra le altre cose, la legge modifica il reato di cui all'**art. 518-duodecies c.p.** "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" (reato-presupposto inserito nella fattispecie di cui all'art. 25-septiesdecies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" D.lgs. 231/01). In particolare, al primo comma, dopo le parole "o in parte inservibili o" sono inserite le seguenti " , ove previsto, ".

A seguito della modifica apportata dall'art. 2 L.n. 22.01.2024 n. 6 al 1° comma della disposizione in commento la condotta consistente nel rendere in tutto o in parte non fruibile il bene è penalmente rilevante solo "ove prevista" tale fruibilità.

2. **D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".**

L'art. 3 co. 9 D.L. 2.3.2024 n. 19 -convertito con modificazioni in l.n. 29.4.2024, n. 56-, ha introdotto all'**art. 512 bis "Trasferimento fraudolento di valori"** (facente parte dei reati-presupposto di cui all'art. 25-octies 1. "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori") il vigente 2° comma:

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote

societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

Il reato è di mera condotta ed è integrato dalla fittizia **attribuzione ad altri della titolarità** di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, nel caso in cui l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

3. D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111".

L'art. 1 co. 1 lett. d) inserisce all'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione" (reato-presupposto previsto all'art. 25-quinquiesdecies Reati Tributari) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.».

Premessa la distinzione, contemplata nella disposizione di cui all'art. 10-quater cit. tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, in considerazione delle numerose incertezze che permeano la disciplina dell'utilizzo dei crediti d'imposta, il legislatore ha -in tal modo- previsto l'esclusione della punibilità per l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti allorquando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

4. Legge n. 90 del 28 giugno 2024, "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

La legge ha come obiettivo quello di introdurre e armonizzare un ventaglio molto ampio e variegato di temi legati al mondo della cybersecurity: dalla governance agli obblighi di notifica degli incidenti, dai requisiti di cybersicurezza nei contratti pubblici alle preclusioni per

l'assunzione di alcune tipologie di professionalità provenienti dal mondo della cybersecurity pubblica e della sicurezza nazionale, dalla normativa 231 fino all'ampia novella sui reati informatici.

La Legge sulla Cybersicurezza interviene anche sul catalogo dei **reati presupposto**, producendo significativi impatti anche in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 20 *"Modifiche al decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231"* all'art. 24-bis del Decreto 231 *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*.

Al comma 1, le parole: *"da cento a cinquecento quote"* sono sostituite dalle seguenti: *"da duecento a settecento quote"*.

Quindi, un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote".

Il nuovo comma punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici ex art. 629, comma 3, c.p. con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Il legislatore, attraverso il combinato disposto del co. 3 art. 629 c.p. e del co. 1-bis art. 24-bis del decreto legislativo n. 231/2001, tenta di limitare la piaga estorsiva discendente, anzitutto, dagli attacchi informatici di tipo *ransomware*, provando a creare anche un argine al dilagare dei pagamenti dei riscatti richiesti dalle organizzazioni criminali.

Al comma 2, la parola: *"615-quinquies"* è sostituita dalla seguente: *"635-quater.1"* e le parole: *"sino a trecento quote"* sono sostituite dalle seguenti: *"sino a quattrocento quote"*.

Quindi, i riferimenti all'articolo 615-quinquies *"Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"* sono sostituiti con quelli di cui all'articolo 635-quater.1 *"Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere"*

un sistema informatico o telematico” i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni”.*

5. L. 08 agosto 2024 n. 112, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”.

L'art 9 “Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” D.L. 92/2024 introduce il nuovo delitto di cui all'art. 314-bis c.p. *“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”* il quale cos' recita:

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

L'intervento normativo interviene anche sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti, inserendo il delitto suddetto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, ora rubricato *“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”.*

Inoltre:

- all'articolo 322-bis c.p. al primo comma, alinea, dopo la parola: "314" è inserita la seguente ", 314-bis" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", *indebita destinazione di denaro o cose mobili*";
- all'articolo 323-bis, primo comma, c.p. dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis";
- all'articolo 25 D.Lgs. 231/2001, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", *indebita destinazione di denaro o cose mobili*" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse.

La nuova fattispecie è stata introdotta al fine di "colmare", in parte, la lacuna di tutela venutasi a creare, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Nordio, con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio (la criminalizzazione di tali condotte deriva, infatti, da obblighi comunitari). La novità normativa ha, inoltre, convertito la previsione, contenuta nel D.L. 92/2024, che introduce il richiamo all'art. 314-bis c.p. tra le fattispecie elencate dall'art. 322-bis c.p. ("*Corruzione internazionale*");

6. Decreto legislativo 05 settembre 2024 n. 129 "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937".

Il Provvedimento introduce sanzioni penali per chiunque effettui in maniera abusiva le attività di offerta al pubblico di token, prestazione di servizi per le cripto attività, emissione di *token* di moneta elettronica in violazione della disciplina di cui al REG UE 2023/1114, ed amplia il novero delle condotte illecite segnalabili nell'ambito del *Whistleblowing*, ricomprendendovi le violazioni del REG UE 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività.

7. **Decreto Legislativo n.141 del 26 Settembre 2024**, col quale è stata introdotta un'importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette.

Il decreto, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111):

- introduce nuove disposizioni nazionali integrative del Codice doganale dell'Unione, Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU);
- apporta inoltre una revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L'articolo 8 D.Lgs. 141/2024 ha abrogato diverse disposizioni non più attuali, con la novità più significativa rappresentata dall'abrogazione del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*), ora sostituito con le nuove disposizioni contenute nell'Allegato I "*Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione*" del D.Lgs. 141/2024 (DNC-CDU).

Il decreto ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 231/2001 modificando il testo dell'art. 25-sexiesdecies.

In particolare:

- estensione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, già stabilita nella materia doganale, anche alla generalità dei reati in materia di accise stabiliti dal TUA;
- con riferimento all'ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, che si verifica quando i diritti di confine o le imposte dovuti superano 100.000 euro, è prevista anche l'applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- inserimento dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise).

8. L.n. 143 del 7 ottobre 2024 di conversione del Decreto-Legge 113/2024 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.

Il Decreto *Omnibus*, si inserisce nel corpus normativo dell'Art. 25-novies del d.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

A tal proposito, al fine di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, è stato introdotto l'art.174-sexies l.n. 633 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) con la previsione di specifici obblighi di segnalazione allorquando si venga a conoscenza di condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore e di comunicazione con l'obbligo di designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un punto di contatto che consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, delle condotte suddette.

Tali condotte si riferiscono ad “Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” o “Frode informatica” punite rispettivamente dall'Art.615-ter c.p. e dall'Art.640-ter c.p. contemplati nell'Art.24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati).

Inoltre, fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione e della comunicazione è sanzionata con la reclusione fino ad un anno.

9. D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”

Attraverso tale decreto, il legislatore ha inteso stabilire disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Tra le principali novità in esso contenute vi è la **modifica dell'art. 22 D.lgs. n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

e l'**introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'**Art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)**.

3.8 Le Linee Guida Confindustria 2021.

Le nuove "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" adottate da Confindustria nel giugno 2021, prendono in considerazione il quadro delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute a seguito della revisione del marzo 2014.

A tal proposito va rilevata l'opportuna considerazione -ivi descritta- dell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con uno specifico approfondimento in materia di compliance fiscale.

Viene altresì confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per "orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice".

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricollegare l'esonero da responsabilità dell'Ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contemplati agli artt. 24 e seguenti, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il

compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso proponendone anche l'aggiornamento all'occorrenza.

Tale organismo (Organismo di Vigilanza detto anche OdV), inoltre, per essere in linea con le previsioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere caratterizzato da:

- 1) **autonomia ed indipendenza**, vale a dire terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate; l'OdV, infatti, deve essere garantito da ogni possibile forma di interferenza e/o di condizionamento od opera di qualunque organo o funzione dell'ente (e, in particolare, dall'organo dirigente);
- 2) **professionalità**, che equivale al possesso di comprovate e specifiche competenze in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni di vigilanza e controllo ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale;
- 3) **continuità d'azione**, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché nell'assicurarne il periodico aggiornamento.

4.2 Requisiti

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza della Società e la durata in carica nella funzione è subordinata:

- a) al possesso di requisiti di onorabilità analoghi a quelli necessari per la nomina degli amministratori della Società;
- b) all'assenza di cause di incompatibilità e di motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;

- c) alla dimostrazione di capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire, con particolare riguardo alla conoscenza della materia di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, alle modalità di commissione dei reati, ai sistemi di gestione e controllo aziendali.

* * *

- a) Con riferimento all'onorabilità i componenti dell'OdV non devono essere stati condannati:
- 1) con sentenza (anche non definitiva) di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01;
 - 2) con sentenza (anche non definitiva) che preveda una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- b) Con riguardo all'incompatibilità ed ai motivi di conflitto di interesse, i componenti dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata in carica, non dovranno:
- 1) rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'Amministrazione dell'Ente;
 - 2) svolgere funzioni esecutive con poteri decisionali per conto della Società;
 - 3) intrattenere rapporti di affari con l'Ente tali da condizionarne l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - 4) far parte del nucleo familiare dei Consiglieri di Amministrazione o di soggetti con ruolo apicale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado e dal convivente.

La sussistenza di tali requisiti soggettivi deve essere, di volta in volta, accertata dal C.d.A. che propone la nomina dei componenti dell'Organismo, e ciò sia preventivamente, sia periodicamente – almeno una volta l'anno –, durante tutto il periodo di durata in carica dell'OdV.

4.3 Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza di "EXENET SRL" è organo collegiale.

Esso è istituito dal C.d.A.

Costui dura in carica tre anni e può essere rinnovato nella funzione.

Nell'ottica di garantirne la piena indipendenza ed autonomia di azione, l'OdV riporta direttamente ed esclusivamente al C.d.A.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del C.d.A. che può disporla ove sussista una giusta causa.

È da ritenersi giusta causa di revoca dell'OdV l'inadempimento, per dolo o colpa grave, dei doveri, dei compiti e delle attribuzioni spettanti a tale organismo ed elencati nel successivo paragrafo.

In caso di revoca o decadenza, il C.d.A. provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

4.4 Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – può avvalersi, se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:

4.4.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

- a) L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.
- b) L'Organismo raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.
- c) L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla Società, nell'ambito dei processi a rischio, e ne dà evidenza in una relazione scritta, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.
- d) L'Organismo, inoltre, conduce le indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate alla sua attenzione da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.
- e) L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nei processi a rischio. A tal fine esso viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nei processi a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del

management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

- f) L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.

4.4.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

- a) L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura dei processi a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il *management* e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte.
- b) L'OdV verifica che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

4.5 Poteri

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato dal C.d.A.;

- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei *report* inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, in un apposito database del quale cura l'aggiornamento.

4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato da una risorsa interna appositamente dedicata.

L'Organismo si avvale, inoltre, del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno con cadenza trimestrale e, in ogni caso, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

L'Organismo di Vigilanza adotta un apposito regolamento disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento (convocazioni, programma delle verifiche, piano della formazione ecc.).

4.7 Flussi informativi verso il C.d.A.

Con riferimento all'attività di *reporting* l'Organismo di Vigilanza relaziona, mediante comunicazioni scritte, al C.d.A., in merito all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'OdV può essere consultato in qualsiasi momento dal C.d.A. della Società per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Annualmente, poi, l'OdV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia al C.d.A..

4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito organizzativo dovranno essere messi a disposizione dell'OdV i documenti attestanti le registrazioni indicate in ogni procedura contenuta nella Parte Speciale del presente Modello, le quali, a loro volta, sono documenti probanti le attività svolte da ogni Funzione responsabile delle attività a rischio.

All'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà essere comunicata ogni informazione, di qualunque tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nei processi a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

L'OdV potrà essere contattato, anche in forma anonima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di "EXENET SRL", ovvero all'indirizzo e-mail dedicato.

5. IL WHISTLEBLOWING

Come già sopra accennato, una importante novità normativa in ambito di responsabilità amministrativa da reato, si è avuta con il **D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24** recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo normativo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

La nuova disciplina sul *whistleblowing* è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei *media*. Dall'altro, è strumento per contrastare -e prevenire- la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

5.1 Ambito applicativo oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che

ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi

collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del *whistleblowing*, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

5.2 Ambito applicativo soggettivo

È l'art. 3 ad individuare l'ambito di applicazione soggettiva: è individuata una platea ampia nell'ambito della quale possono verificarsi le violazioni per ovviare alle quali sono introdotte le norme in esame.

Con riferimento al settore privato, la normativa trova applicazione ai soggetti che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

5.3 I canali di segnalazione

Il decreto prevede differenti modalità per poter effettuare la segnalazione.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

SEGNALAZIONE INTERNA

Così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall'art. 6 del decreto e sono riconducibili a due ordini di ragioni:

1. inefficacia/impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto;

- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

2. Ragioni d'urgenza, quando:

- a. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità:

- **immediata**, di preservare coloro che si attivano a tutela dell'interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni;
- **più ampia**, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all'ordinaria tutela dei dati personali (cfr. art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (cfr. art. 12).

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (cfr. art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l'art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l'autore della prova del contrario.

6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

6.1 Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i suoi organi dirigenti e dipendenti.

Costoro, dunque, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine l'OdV, d'intesa con il C.d.A., organizza la formazione del personale che viene articolata su livelli qui di seguito indicati:

1) Personale responsabile di Funzione e personale con funzioni di rappresentanza dell'Ente:

- a) corso di formazione al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) corso di formazione al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c) comunicazioni periodiche, anche attraverso e-mail, di aggiornamento;
- d) incontri di formazione periodici sulle novità in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001 e sulle normative a questo riferibili.

2) Altro personale:

- a) nota informativa interna al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- c) comunicazioni di aggiornamento.

6.2 Informativa a collaboratori e partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner*, i consulenti, i collaboratori, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che l'Ente ha adottato in attuazione del presente Modello, nonché sui testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

6.3 Contenuti della formazione ed informazione

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze all'Ente derivanti dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio del processo in cui gli stessi operano.

6.4 Formazione ed informazione in materia di *whistleblowing*

EXENET SRL al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, mira a sensibilizzare - anche attraverso un'attività di formazione e informazione- i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

6.4.1. Obblighi di formazione

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili.

A tal fine, è opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ai relativi argomenti:

- aspetti normativi;
- procedure e presupposti;
- principi generali di comportamento;
- confidenzialità e riservatezza;
- etica ed integrità;
- ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

Tale formazione dovrà essere erogata con cadenza periodica, al fine di garantirne l'efficacia.

6.4.2. Obblighi informativi

EXENET SRL prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello

esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'Ente.